# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA -

# 9° COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

## 25° RESOCONTO STENOGRAFICO

# SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 LUGLIO 1981

## Presidenza del Presidente FINESSI

#### INDICE

### Disegni di legge in sede deliberante

« Integrazione alla legge 11 aprile 1974, numero 138, recante nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana » (1384), d'iniziativa del senatore Finessi (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE pag. 201, 202, 205 e pas	sim
Busseti (DC)	
Fabbri, sottosegretario di Stato per l'agri-	
coltura e le foreste 203, 204,	205
LAZZARI (Sin. Ind.)	203
MINEO (PRI), relatore alla Commissione.	203
MIRAGLIA (PCI)	202
SASSONE ( <i>PCI</i> )	202

I lavori hanno inizio alle ore 9,30.

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Integrazione alla legge 11 aprile 1974, n. 138, recante nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana » (1384), d'iniziativa del senatore Finessi

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Integrazione alla legge 11 aprile 1974, n. 138, recante nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana », che io stesso ho presentato.

<sup>(1)</sup> Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Integrazioni alla legge 11 aprile 1974, n. 138, recante nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana ».

25° RESOCONTO STEN. (16 luglio 1981)

Ricordo che nella seduta di ieri, dopo la relazione del senatore Mineo, il sottose-gretario Fabbri ha preannunciato un emendamento tendente all'introduzione del tracciante nel latte in polvere importato non destinato ad uso alimentare umano nè alla riesportazione. Personalmente dichiaro di condividere tale emendamento.

Comunico inoltre che la Commissione giustizia ha fatto pervenire parere favorevole al disegno di legge in discussione.

SASSONE. Signor Presidente, onorevoli senatori, il relatore ieri ha definito il presente provvedimento come un opportuno intervento chiarificatore della legislazione perchè ha fatto esplicitamente rientrare nel divieto di vendita le bevande costituite da miscele di latte in polvere ricostituito con altre sostanze in qualsiasi proporzione; è stato poi presentato dal Governo un emendamento che in pratica sostituisce l'articolo 2 della legge 11 aprile 1974, n. 138, introducendo opportuni rivelatori chimici, tenendo presenti alcuni suggerimenti che sono venuti anche dalle organizzazioni cooperative per la produzione del latte. È opportuno, a questo punto, che le relative norme ministeriali di attuazione siano predisposte entro il più breve tempo possibile, al fine di evitare quei ritardi che da più parti si sono lamentati e si lamentano.

Dobbiamo altresì essere consapevoli che esistono anche altri problemi che riguardano la difesa del latte e dei formaggi, problemi che devono essere risolti perchè molto sentiti in quelle regioni, come quella da cui io provengo, che producono e consumano molto latte e molti formaggi, Si trasformano in formaggi oltre sei milioni di quintali di latte, ma se andiamo a vedere la difesa che si fa del prodotto cominciano i guai: se non vado errato soltanto per il gorgonzola si svolge una vera difesa. Certo non è facile, considerato che nel settore operano molte industrie casearie delle più svariate dimensioni, ma è anche vero che per molti allevatori, specie delle vallate alpine, che curano e trasformano il

proprio prodotto, dovrebbe essere previsto il giusto riconoscimento della qualità del prodotto. È anche vero che le regioni hanno tutto il potere per procedere su questa strada, ma sarebbe opportuno, specie in vista del piano agricolo alimentare sempre annunciato e mai presentato al Parlamento, che l'aspetto della difesa fosse considerato a livello nazionale, anche se poi le regioni possono vedersela da sole a livello locale, tenendo conto che parlare di zootecnia significa far riferimento ad una gran parte dell'agricoltura che va sviluppata rispetto ai circa (se i dati sono esatti) 15.000 miliardi di lire di produzione lorda vendibile complessiva e guasi due milioni di addetti.

Dichiarandoci, pertanto, favorevoli al disegno di legge in discussione, ci permettiamo di sottolineare questi aspetti che ho enunciato al Governo e anche alle altre forze politiche, ricordando che sarebbe più opportuno pervenire a un provvedimento organico, magari da affrontare gradualmente, per la difesa e la valorizzazione dei nostri prodotti zootecnici.

MIRAGLIA. Nel dichiararmi d'accordo con le osservazioni del senatore Sassone, desidero formulare alcune domande al Governo. Chiedo cioè se, per pervenire ad un provvedimento più organico e meno frammentario, sono state consultate le organizzazioni interessate. Inoltre vorrei sapere come si intende scongiurare la frode nel settore, che più massicciamente si manifesterà a seguito dell'entrata in vigore del provvedimento che stiamo discutendo perchè più numerosi illeciti si potranno verificare coi numerosi divieti che vengono posti in essere. Sarà quindi opportuno provvedere al potenziamento del servizio antifrodi.

PRESIDENTE. Io che ho elaborato questo disegno di legge devo dire di non aver ritenuto opportuno fare queste ricerche dal momento che il problema era posto ormai da molto tempo; una pressione nel senso avanzato dal senatore Miraglia credo venga da tutto il Paese, non soltanto dalle

25° RESOCONTO STEN. (16 luglio 1981)

associazioni di produttori; anche se frammentariamente, il problema, comunque, già lo stiamo affrontando.

LAZZARI. Sono d'accordo su questo disegno di legge perchè tocca uno dei punti essenziali, però c'è un aspetto che mi sembra sia già stato illustrato; cioè, se noi procediamo con provvedimenti occasionali, rischiamo di perdere la visione d'insieme. Non pongo in discussione, onorevole Sottosegretario, l'orientamento, ma lei sa meglio di me che altro è un provvedimento isolato, altro è una impostazione globale, perchè il problema non riguarda soltanto il latte, ma anche altri prodotti e altre questioni. Aggiungo inoltre che il problema delle adulterazioni nel settore caseario ha una importanza e una dimensione che va molto al di là del tracciante che possiamo mettere nel latte in polvere. A me sembra che ci si muova in una logica seria se c'è l'impegno da parte del Govrno di affrontare tutto il problema dell'adulterazione non solo del latte in polvere, ma dei prodotti caseari in genere, perchè ci sono falsificazioni e adulterazioni rese possibili dall'uso incontrollato di derivati del latte. E qui potrebbe anche entrare il problema della tutela della genuinità del prodotto, nel quale però non voglio entrare.

Quindi d'accordo sul disegno di legge; un elogio a lei, signor Presidente, che lo ha proposto e d'accordo con l'emendamento presentato ieri dal Governo. Ma bisogna essere chiari su questo punto: sull'argomento abbiamo necessità di impostazioni organiche, coerenti e continue, altrimenti per ogni problema faremo una leggina; è un problema di metodo sul quale pongo l'accento. Poichè so che l'onorevole Sottosegretario è sensibile a questo discorso, chiedo che venga avviato il discorso sulle adulterazioni nei prodotti del latte e nella produzione casearia in genere; so bene che non tutti i problemi potranno essere risolti, ma intanto avviamo il discorso. Faccio un esempio concreto: nella proposta di legge si dice che all'atto dell'introduzione nel territorio nazionale il latte in polvere non destinato ad uso alimentare deve avere questo tracciante, questo rivelatore particolare; ma in realtà sul piano scientifico, sul piano concreto e operativo quali strumenti l'amministrazione ha? Si fa presto a dire che provvede il Ministero, ma questo ha poi dei problemi di organizzazione; sappiamo che i settori impegnati in questo ramo sono già oberati e sono insufficienti. Ecco perchè pongo l'accento su questo punto.

B U S S E T I . Il problema sollevato dal senatore Miraglia credo debba essere preso in seria considerazione, perchè il testo del disegno di legge in discussione aggiunge, rispetto al testo della vecchia legge, un'ipotesi contravvenzionale che prima non era prevista. Tutto l'articolo 1 della vecchia legge era richiamato dall'articolo 6 che contiene le sanzioni; bisognerà quindi aggiungere un preciso riferimento alle sanzioni dell'articolo 6, altrimenti potremmo trovarci di fronte a un vuoto legislativo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

M I N E O , relatore alla Commissione. L'ultima osservazione fatta per quanto riguarda l'ammenda credo che abbia fondamento, per cui credo che un richiamo alle sanzioni e alle procedure dell'articolo 6 debba essere fatto.

Per concludere, debbo ringraziare il sottosegretario Fabbri per l'articolo aggiuntivo da lui proposto relativo al rivelatore chimico, che servirà ad evitare speculazioni e sofisticazioni. Ritengo che il provvedimento darà maggiori garanzie per i produttori del latte liquido, evitando le storture che derivano dall'uso dal latte in polvere. Non ho altro da aggiungere, se non che concordo con le osservazioni del senatore Busseti e che ringrazio i colleghi intervenuti.

FABBRI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Anzitutto, vorrei anch'io ringraziare tutti i colleghi intervenuti nel dibattito per l'apporto re-

9<sup>a</sup> COMMISSIONE

cato alla discussione su un problema che sembra minore, ma che in realtà è di rilevante importanza. Con vivo compiacimento prendo atto che sul provvedimento, sia nella sua stesura originaria, sia con l'integrazione da me proposta con l'emendamento, si è manifestata una convergenza unanime. Raccolgo poi la richiesta di una politica più organica nella difesa dei prodotti agroalimentari italiani e nella repressione delle frodi. E la raccolgo perchè è una richiesta fondata. Le frodi sono di vario tipo: non riguardano soltanto i prodotti lattiero-caseari, anche se in questo settore vi sono frodi in tutto il mondo (ad esempio. so che a Singapore si vende un formaggio chiamato « grana » che è in realtà tutt'altra cosa), ma riguardano anche altri settori, come quello vitivinicolo, dove esistono -purtroppo anche lì - strutture inadeguate.

Per questi motivi, io raccolgo l'invito fattomi dalla Commissione, invito che però. onorevoli colleghi, non si può tradurre in disegno di legge. Occorre una politica di difesa del prodotto alimentare italiano, una lotta alle contraffazioni con iniziative da sviluppare nei confronti dei contraffattori, in Italia e all'estero. Occorre potenziare il servizio di repressione delle frodi; tale politica deve essere costituita da tutta una serie di iniziative legislative di inasprimento delle pene e, soprattutto, di collaborazione di tutte le forze impiegate nell'attività di repressione delle frodi. Esiste un nucleo, nel nostro Ministero, palesemente insufficiente, che va potenziato. Vanno meglio ricercati i collegamenti con le forze di polizia. Pertanto, io ritengo che un dibattito sulla politica di difesa dei prodotti e sulle iniziative legislative integrative da adottare potrebbe essere opportuno.

Ma non credo che ciò faccia scadere ad inopportuno o frammentario il provvedimento oggi al nostro esame. Infatti, una politica è frutto di una srie di decisioni. Ed il Governo ha colto l'occasione della saggia iniziativa del Presidente di questa Commissione, che ha introdotto una norma chiarificatrice al fine di evitare la frode che si perpetua con l'impiego del latte in polvere come miscela di una bevanda

più complessiva, per risolvere — almeno a livello legislativo — l'antichissimo problema dell'uso del latte in polvere, acquistato a prezzo vile e destinato alla zootecnia economica, per una ricostituzione, una rigenerazione o un riciclaggio per l'alimentazione umana. È di questi giorni lo scandalo dei formaggi fatti con il latte in polvere dalla ditta Invernizzi, omonima della più nota ditta. Ma noi sappiamo che la riconoscibilità del latte in polvere, non destinato all'alimentazione umana, è una antichissima rivendicazione di tutte le organizzazioni professionali.

Pertanto, direi che non c'era proprio bisogno di consultare nessuno, perchè, una volta tanto, il Parlamento, sia pure in ritardo, raccoglie una richiesta pressante delle categorie. E non soltanto delle categorie produttrici e delle organizzazioni professionali del mondo agricolo, ma anche dei consumatori, che sono quelli che subiscono le conseguenze delle frodi alimentari. Ecco perchè abbiamo colto questa occasione per introdurre la norma demandando, come è giusto, al Ministero dell'agricoltura, di concerto con il Ministero della sanità, di stabilire le modalità di applicazione. Ciò che interessa è non perdere altro tempo per porre in essere tale tutela, lo « usbergo » cui abbiamo fatto riferimento. Di qui l'urgenza di approvare quanto prima il provvedimento; ed in questo senso raccolgo anche il suggerimento del collega Sassone che diceva che bisognerà che il Ministero dell'agricoltura e quello della sanità stabiliscano quanto prima le modalità di applicazione del rivelatore.

Non ho altro da aggiungere, se non raccomandare ai colleghi l'approvazione, in questa seduta, del provvedimento, con l'accoglimento della esigenza prospettata dal senatore Busseti circa il riferimento alle sanzioni dell'articolo 6 della legge n. 138. Contenendo l'articolo 2 delle sanzioni, si potrebbe invero pensare che il richiamo possa essere superfluo; ma dal momento che cambia il precetto, può essere opportuno ribadite la sanzione. Pertanto, accogliendo l'invito del senatore Busseti, propongo un emendamento tendente ad aggiungere un terzo ar-

25° RESOCONTO STEN. (16 luglio 1981)

ticolo così formulato: « Per le violazioni delle disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano le sanzioni e le procedure previste dalla legge 11 aprile 1974, n. 138 ».

Vi confesso che anche io avrei preferito una elaborazione ed una discussione più approfondite. Però mi pare che il problema sia ormai maturo per una soluzione, e non è il caso di rinunciare a questa occasione. Se dobbiamo proporre una legge come Governo, si deve prendere l'iniziativa, poi portarla al Consiglio dei ministri. Abbiamo invece già assegnata una legge in sede deliberante; mi pare che sia opportuno cogliere questa occasione per dare una risposta positiva a chi da tanto tempo chiede che sia posto in essere dal legislatore questo strumento, per scongiurare, o almeno contrastare, le frodi che si perpetuano con l'uso illecito del latte in polvere.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico, di cui do lettura:

#### Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 11 aprile 1974, n. 138, è sostituito dal seguente:

- «È vietato detenere, vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo o utilizzare:
- a) latte fresco destinato al consumo alimentare diretto o alla preparazione di pro dotti caseari al quale sia stato aggiunto latte in polvere o altri latti conservati con qualunque trattamento chimico o comunque concentrati;
- b) latte liquido destinato al consumo alimentare diretto o alla preparazione di prodotti caseari ottenuto, anche parzialmente, con latte in polvere o con altri latti conservati con qualunque trattamento chimico o comunque concentrati;
- c) prodotti caseari preparati con i pro dotti di cui alle lettere a) e b) o derivati comunque da latte in polvere;

d) bevande ottenute con miscelazione dei prodotti di cui alle lettere a) e b) con altre sostanze, in qualsiasi proporzione ».

Ricordo alla Commissione che il sottosegretario Fabbri ha proposto di inserire due articoli aggiuntivi dopo l'articolo unico.

Tali emendamenti verranno esaminati dopo la deliberazione sull'articolo unico, cui non sono stati presentati emendamenti.

Con questa intesa metto ai voti l'articolo unico di cui ho già dato lettura.

#### È approvato.

Do ora lettura dell'emendamento del sottosegretario Fabbri tendente a inserire il seguente articolo aggiuntivo che, se approvato, diverrà articolo 2:

« L'articolo 2 della legge 11 aprile 1974, n. 138, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. — È fatto obbligo a chi importa latte in polvere di comunicare, all'atto dello sdoganamento, alla dogana e, a mezzo di lettera raccomandata, all'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste competenti per territorio, la destinazione, ad uso zootecnico o ad uso alimentare umano. del latte stesso.

All'atto dell'introduzione nel territorio nazionale, il latte in polvere non destinato ad uso alimentare umano e non destinato alla riesportazione, deve essere denaturato, con opportuni rivelatori chimici, secondo le prescrizioni e le modalità che saranno determinate, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato" ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo.

#### È approvato.

Do ora lettura dell'altro emendamento del sottosegretario Fabbri, tendente a inserire il seguente articolo aggiuntivo che, se approvato, diverrà articolo 3: 9a COMMISSIONE

25° RESOCONTO STEN. (16 luglio 1981)

« Per le violazioni delle disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano le sanzioni e le procedure previste dalla legge 11 aprile 1974, n. 138 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo.

#### È approvato.

In conseguenza dell'approvazione degli emendamenti, l'articolo unico diviene articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che, in relazione agli emendamenti introdotti nel testo, nel titolo la parola: « integrazione » dovrebbe essere sostituita con la parola: « integrazioni ». Pertanto il

titolo dovrebbe essere così modificato: « Integrazioni alla legge 11 aprile 1974, n. 138, recante nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana ».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato.

## È approvato.

I lavori terminano alle ore 9,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
11 Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI